



Comune di Sant'Agostino
Provincia di Ferrara

*Regolamento comunale per
l'erogazione di contributi per la
pratica sportiva*

Approvato con deliberazione C.C. n. 30_ del 18/06/2015

Art. 1- *FINALITA'*

- 1) Il Comune di Sant'Agostino riconosce la funzione sociale delle attività motorie, sportive e ricreative, ne promuove la cultura, la pluralità e la pratica, quale strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione culturale, civile ed educativa, specie dei giovani e delle persone diversamente abili.
- 2) A tal fine concede contributi annui alle associazioni sportive dilettantistiche aventi sede ed operanti nel proprio territorio esclusivamente a sostegno dell'attività giovanile ed in favore di persone con disabilità da esse gestita direttamente.
- 3) La concessione del contributo costituisce un riconoscimento alle associazioni sportive per l'esercizio di una funzione di competenza dell'ente locale svolta in via mediata rappresentando, in tal modo, una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico ed ha l'obiettivo di avvicinare il più possibile alla pratica sportiva i giovani e le persone diversamente abili.
- 4) L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

Art.2 - *REQUISITI PER LA FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI*

- 1) Possono presentare domanda di concessione dei contributi economici le società sportive dilettantistiche aventi i seguenti requisiti al momento della richiesta:
 - soggettività giuridica riscontrabile dall'esistenza di atto costitutivo e/o statuto regolarmente registrato e dall'effettivo rispetto delle norme in esso contenute;
 - riconoscimento ai fini sportivi secondo le modalità previste dal CONI che, alla data di adozione del presente regolamento, sono rappresentate dalla iscrizione nell'apposito registro, previsto dall'art.90, co.20, della L.27/12/2002 N.289 e ss.mm.ii. e dalla affiliazione a federazione nazionale o ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
 - presenza di una sede principale e attività prevalente nel territorio del Comune di Sant'Agostino;
 - svolgimento in via continuativa di attività nei confronti dei giovani (minorenni) e/o delle persone con disabilità, regolarmente tesserati alla federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza;
 - impiego di istruttori o allenatori in possesso di patentino/tesserino federale o altra qualifica idonea che abiliti all'insegnamento della disciplina specifica o laureati in scienze motorie o equipollente;
 - corretta gestione delle pratiche inerenti la medicina sportiva secondo le norme tempo per tempo vigenti;

Art. 3 - *DOMANDA DI CONTRIBUTO*

- 1) Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema elaborato dal competente ufficio comunale, sono presentate dal legale rappresentante dell'associazione **entro il 30 giugno** di ogni anno e devono contenere:

- a) I dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale).
 - b) I dati identificativi della associazione (denominazione, sede, codice fiscale, codice/i di affiliazione/i, coordinate bancarie compreso IBAN).
 - c) Copia dei documenti che certificano il riconoscimento ai fini sportivi secondo le modalità previste dal CONI che, alla data di adozione del presente regolamento, sono rappresentate dalla iscrizione nell'apposito registro, previsto dall'art.90, co.20, della L.27/12/2002 N.289 e ss.mm.ii. e dalla affiliazione a federazione nazionale o ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.
 - d) Copia dello statuto o atto costitutivo con gli estremi della registrazione.
 - e) Ultimo bilancio o rendiconto disponibile approvato dall'assemblea dei soci e copia del relativo verbale.
 - f) Bilancio preventivo riferito all'anno in corso approvato dall'assemblea dei soci e copia del relativo verbale.
 - g) Elenco nominativo, con indicazione dell'età e della residenza, degli atleti minorenni e di quelli con disabilità suddivisi per disciplina sportiva e indicazione della federazione o ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI presso il quale sono tesserati su richiesta della associazione richiedente il contributo.
 - h) Elenco nominativo degli istruttori/allenatori impiegati nella attività giovanile o per gli atleti con disabilità con indicazione del titolo abilitante a tale funzione.
 - i) Relazione sulle attività svolte dall'associazione nell'anno sportivo precedente a quello in corso all'atto della domanda indicante, fra l'altro, i campionati o le manifestazioni rivolte al settore giovanile ed alle persone con disabilità.
 - j) Dichiarazione relativa alla corretta gestione delle pratiche inerenti la medicina sportiva secondo le norme tempo per tempo vigenti con indicazione delle misure adottate in proposito.
- 2) Lo schema di domanda di contributo dovrà prevedere la possibilità per l'istante di non produrre eventuali documenti e/o informazioni già in possesso o reperibili dall'amministrazione..

Art.4 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 3) I contributi vengono quantificati e liquidati con provvedimento del responsabile del servizio competente, dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione tenuto conto dell'importo in esso destinato a tale scopo e dei criteri di ripartizione del presente regolamento.

Art.5 - CRITERI RIPARTIZIONE CONTRIBUTI

- 1) L'importo annuale destinato dal Piano Esecutivo di Gestione ai contributi a favore della promozione dello sport viene suddiviso in due parti:
 - **Parte A**, pari al 30% , ripartita in parti uguali fra tutti i soggetti richiedenti, con ciò garantendo un minimo sostegno economico per le spese generali ed amministrative
 - **Parte B**, pari al 70%, ripartito in misura direttamente proporzionale al punteggio assegnato ad ogni singola società sportiva in base al numero dei soci minorenni ed alle persone con disabilità iscritte alla società sportiva e tesserati dalla stessa Federazione o ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni.

- 2) I punteggi attribuiti per il riparto della **Parte B**, relativamente ai soci minorenni ed alle persone con disabilità, variano secondo la seguente tabella:
- | | |
|--|-----------|
| - Per ogni atleta minorenni non residente nel Comune di S.Agostino | punti 0,5 |
| - Per ogni atleta minorenni residente nel Comune di S.Agostino | punti 1 |
| - Per ogni atleta con disabilità (anche minorenni) | punti 2 |
- 3) Il contributo massimo erogabile ad ogni singola società non potrà essere, comunque, superiore al 50% del totale del fondo stanziato dall'amministrazione comunale.

Art. 6 - ESCLUSIONE

- 1) Non possono accedere ai contributi le associazioni sportive per le quali sia accertata la morosità nei versamenti per diritti vantati dall'Amministrazione su entrate o incassi di qualsiasi specie, in osservanza di norme legislative, regolamentari o contrattuali e/o le società che risultano inadempienti contrattualmente con la stessa amministrazione.

Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE – PRIMA APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore con la scadenza del termine di pubblicazione della delibera di approvazione ed abroga espressamente quanto disposto per i contributi ad enti, associazioni e società sportive dal Regolamento comunale di erogazione di contributi approvato con delibera CC 137 del 21/2/1990 e successive integrazioni e modificazioni.
- 2) In sede di prima applicazione il termine del 30 giugno per la presentazione delle domande di contributo, previsto dal 1° comma dell'art.3, è differito al trentesimo giorno successivo l'entrata in vigore del presente regolamento.